132 STATO PRESENTE

Non si niega però ai rei un Avvocato ed un Proccuratore che loro assista, il quale viene assegnato dagl' Inquisitori, e prima di vedere il cliente se gli sa sare

il seguente giuramento.

Io N. Dottore in ambe le leggi alla presenze del P. Inquisitore di questo luogo contra l' eretica pravità, tenendo le mani sopra à Santi Evangelj, prometto e giuro sinceramente e fedelmente di difendere e softenere la causa di N. prigioniere nelle prigioni di questo Santo Uffizio, il quale fu accusato e imprigionato per cause mentovate ne' suoi atti; ma mon perciò mi servirò di raggiri o cavilli ne persuaderò il mio cliente a nasconder la verità in giudizio. In oltre prometto e giuro, she se in sleuna maniera scoprire, che il mio cliente sia reo della colpa o colpe a lui imputate, immediatamente abbandonerò la fua caufa : e fe esaminando attentamente il suo caso, scoprirò complici nella sua eresia, gli accuserò a questo Santo Uffizio. Tutto questo jo prometto fotto pena di spergiuro, e di scomunica, da cui non possa io esser affolto, che da questo Santo Uffizio . Cost Dio mi ajuti, s questi Santi Evangelj.

Il medesimo giuramento sa il Proccuratore del reo, come lo chiamano gl'Inquisitori. Ma nemmeno a questi sono noti gli accusatori ed i testimoni, non più che al reo. Pure ricercano al reo, se volesse che l'Inquisitore sacesse alcuna quistione